

Allegato B

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI/TRICI PRESSO LE AUTONOMIE SCOLASTICHE DEL PIEMONTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale del Piemonte con la DGR n.13-2555 del 5 settembre 2011 ha approvato, la "Realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei servizi di istruzione per l'anno scolastico 2011/12." che prevede l'impiego presso le Autonomie Scolastiche del Piemonte di personale docente e personale ATA della scuola che la Regione intende utilizzare nella realizzazione degli interventi regionali, sia per una loro effettiva valorizzazione, sia per contenere e ridurre gli effetti dei tagli sull'occupazione dei lavoratori precari della scuola ;
- con nota prot. n. 32581/DB07 del 5.08.2011 della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro è stato richiesto ai Dirigenti delle Autonomie Scolastiche del Piemonte di comunicare per mezzo di una scheda allegata alla nota stessa i dati relativi alla tipologia di risorsa richiesta una volta ultimata l'assegnazione dell'organico di fatto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 16.11.2011 è stato approvato l'elenco delle Autonomie Scolastiche beneficiarie dell'intervento regionale e le relative risorse umane assegnate;
- la Regione Piemonte definirà per ogni lavoratore percettore di indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, una indennità di partecipazione pari alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione pari a € 1.000,00, assegnando all'autonomia scolastica un contributo corrispondente;
- l'autonomia scolastica alla cessazione dell'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione stipulerà con il lavoratore un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2012 secondo il C.C.N.L. vigente di categoria, il contributo regionale non è comprensivo di CIA (per personale ATA) o RPD (per personale docente), spettanti solo per le supplenze annuali;

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento è l'assegnazione a favore delle Autonomie Scolastiche beneficiarie dell'intervento regionale di sostegno alle autonomie scolastiche per l'utilizzo di personale docente e personale ATA della scuola percettore dell'indennità di disoccupazione, i cui oneri sono a carico della Regione Piemonte.

Art. 2 Ente Utilizzatore: Autonomia Scolastica

Le Autonomie Scolastiche beneficiarie del contributo regionale si impegnano a:

- individuare il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito nelle graduatorie di cui al DM 92 del 12/10/2011 per il triennio 2011/13, percettore dell'indennità di disoccupazione; in subordine, in presenza di ulteriori disponibilità, sarà utilizzato il personale non individuato in precedenza nella graduatoria prioritaria ed il personale nelle graduatorie di circolo e di istituto;

- comunicare immediatamente alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro il nominativo delle persone reclutate e trasmettere l'atto di adesione debitamente sottoscritto.
- inserire in servizio presso la propria sede i lavoratori inseriti negli elenchi prioritari per l'anno scolastico 2011/2012 secondo le specifiche qualifiche professionali nelle seguenti attività: laboratori didattici e integrazione tempo scuola, sostegno agli alunni diversamente abili, supporto alle attività amministrative, tecniche e ausiliarie in relazione alla complessità dell'istituzioni di riferimento.
- Il personale percettore di indennità di disoccupazione che al momento del reclutamento per la partecipazione al progetto regionale rinunci all'indennità perde il diritto di partecipazione al progetto regionale.

Art. 3 Disciplina dell'attività

L'utilizzazione dei lavoratori in tali attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro né arrecano pregiudizio ai trattamenti previdenziali in essere a favore dei lavoratori partecipanti e non comportano la sospensione o la cancellazione dagli elenchi della disoccupazione degli stessi.

Ai lavoratori compete un'indennità di partecipazione corrispondente alla differenza tra lo stipendio netto come da C.C.N.L. per ogni figura professionale (docenti dei vari ordini e gradi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici) e indennità di disoccupazione netta percepita, maggiorata di una somma forfetaria per tutta la durata di percepimento dell'indennità di disoccupazione, pari a € 1.000,00, dedotta la somma assicurativa come sotto indicato.

L'indennità di partecipazione corrisposta si configura come sussidio assistenziale ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e come tale è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

L'indennità di partecipazione è corrisposta per le giornate di effettiva presenza, compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica.

L'Istituzione scolastica beneficiaria di contributo regionale deve provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi attraverso la sottoscrizione e/o l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, attingendo dalla somma forfetaria di € 1.000,00.

L'impegno del lavoratore nel progetto regionale è corrispondente all'orario di lavoro definito dalla normativa vigente per la corrispondente figura professionale.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione per i primi 30 giorni di assenza.

Nel caso di maternità all'avvio del periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice non verrà più riconosciuta l'indennità di partecipazione e l'autonomia scolastica potrà procedere alla sua sostituzione.

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'indennità di partecipazione. E' facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

L' indennità di partecipazione e' erogata anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I lavoratori possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'indennità di partecipazione, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

Ai sensi degli artt. 2 comma 5 e 4 comma 1 del DPR 22 giugno 2009 n. 122 il personale docente di cui al presente regolamento partecipa alla valutazione degli alunni.

Il lavoratore si impegna a prendere servizio in data odierna.

Art. 5 Durata dell'attività

Il personale della scuola reclutato dagli elenchi prioritari svolge la propria attività fino al termine del percepimento dell'indennità di disoccupazione.

Per presa visione e per accettazione del presente regolamento

Data

(firma)